SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 aprile 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 9 marzo 2016.

Individuazione delle lotterie nazionali ad estrazione differita, per l'anno 2016. (16A03111) . . . *Pag.* 1

DECRETO 30 marzo 2016.

Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.». (16A03085). . . . . *Pag.* 1

Ministero della salute

DECRETO 5 aprile 2016.

Modifica del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, concernente: «Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale». (16A03084) . *Pag.* 14

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 5 aprile 2016.

Iscrizione di varietà di colza al relativo registro nazionale. (16A03061) . . . . *Pag.* 15

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 21 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Organizzazione produttori suini Piemonte società agricola consortile cooperativa siglabile APS Piemonte - S.C.C.», in Fossano e nomina del commissario liquidatore. (16A03064). . . . . . *Pag.* 16

DECRETO 21 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Aura società cooperativa in liquidazione», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore. (16A03065). . . . . *Pag.* 17

DECRETO 30 marzo 2016.

Scioglimento della «Dal.Co. società cooperativa», in Quarto e nomina del commissario liquidatore. (16A03063). . . . . *Pag.* 18

DECRETO 30 marzo 2016.

Scioglimento della «La Saldatura società cooperativa», in Casalnuovo di Napoli e nomina del commissario liquidatore. (16A03082). . . . . *Pag.* 18

DECRETO 30 marzo 2016.

Scioglimento della «Ristocoop società cooperativa a responsabilità limitata», in Mondragone e nomina del commissario liquidatore. (16A03083). . . . . *Pag.* 19

DECRETO 30 marzo 2016.

Scioglimento della «Caf Trans società cooperativa», in Castellammare di Stabia e nomina del commissario liquidatore. (16A03086). . . . . *Pag.* 20

DECRETO 30 marzo 2016.

Scioglimento della «Edil Internapoli società cooperativa», in Ercolano e nomina del commissario liquidatore. (16A03087) . . . . *Pag.* 20

DECRETO 30 marzo 2016.

Scioglimento della «Euro Napoli società cooperativa», in Napoli e nomina del commissario liquidatore. (16A03088). *Pag.* 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni**

DELIBERA 24 marzo 2016.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016. (Delibera n. 92/16/CONS). (16A03062) . . . . *Pag.* 22

DELIBERA 19 aprile 2016.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016. (Delibera n. 137/16/CONS). (16A03171) . *Pag.* 50

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Primene». (16A03039) . . . . *Pag.* 60

Rettifica dell'estratto della determina V&A n. 320 del 17 febbraio 2016, concernente la rettifica della determina V&A n. 199 del 17 febbraio 2012, del medicinale per uso umano «Pravastatina Pensa». (16A03040). . . . . *Pag.* 61

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Extraneal». (16A03041) . . . . *Pag.* 61

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Visanne». (16A03042) . . . . *Pag.* 62

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rasagilina Krka». (16A03043). *Pag.* 62

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost Actavis». (16A03044). . . . . *Pag.* 62

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Avviso relativo all'apertura dello sportello per la presentazione delle domande di concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici scolastici, universitari e destinati ad asili nido. (16A03112). . . . . *Pag.* 63

Ministero dell'interno

Soppressione della Parrocchia S. Paolo Apostolo, in Termoli. (16A03059) . . . . *Pag.* 63

Soppressione della Parrocchia S. Pietro Apostolo, in Termoli. (16A03060) . . . . *Pag.* 63

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 marzo 2016.

Individuazione delle lotterie nazionali ad estrazione differita, per l'anno 2016.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 come modificata dalla legge 26 marzo 1990, n. 62, che disciplina l'indizione annuale delle Lotterie a estrazione differita;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 2, della legge n. 722 del 1955 che prevede che le manifestazioni cui collegare le lotterie sono individuate con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Visto l'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009 n. 102, che ha riservato la gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali a estrazione differita al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane che acquisisce la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Considerato che occorre individuare le otterie nazionali a estrazione differita per l'anno 2016, tenendo conto dei risultati conseguiti dalle lotterie differite indette nell'anno 2015, nonché dell'attuale panorama del settore dei giochi;

Ritenuto di poter confermare, anche per il 2016, le medesime lotterie nazionali a estrazione differita svolte nel 2015;

Ritenuto che occorre garantire un adeguato periodo di permanenza sul mercato dei biglietti, anche al fine di consentire lo svolgimento del gioco anche attraverso spettacoli radio-televisivi;

Visti i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2016 le manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali a estrazione differita sono:

a) Premio Louis Braille (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti);

b) Lotteria Italia con eventuale abbinamento a trasmissioni televisive.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2016

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 742

16A03111

DECRETO 30 marzo 2016.

Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E

IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 2, dell'art. 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che

concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»;

Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-*bis*»;

Visto il comma 7-*ter* dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che a seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti integrato può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali;

Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'art. 3-*bis*»;

Visto l'art. 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione degli enti territoriali è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del pareggio di bilancio come declinato al comma 711 della citata legge n. 208 del 2015, che non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione, ed è definito secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nelle riunioni del 20 gennaio e del 17 febbraio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Allegato 1 – Principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria

1. Al Principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole «delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.» sono inserite le seguenti: «Le regioni a statuto ordinario fanno riferimento al medesimo saldo di parte corrente determinato al netto delle poste contabili riconducibili alle gestioni vincolate e alle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale».

Art. 2.

Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al paragrafo 3.7.5:

1) le parole «di cui all'art. 77-*quater*, comma 6, del decreto-legge n. 112/2008» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'art. 77-*quater*, comma 6, ultimo periodo del decreto-legge n. 112/2008, considerando anche l'eventuale aggiornamento infrannuale della stima effettuata ai sensi del citato art. 77-*quater* del decreto-legge n. 112/2008, fornito dal Dipartimento delle finanze. Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l'accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale

disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale;

2) le seguenti parole «accertati sulla base di tale stima» sono sostituite dalle seguenti «accertati sulla base di stime»;

b) al paragrafo 5.3.3, dopo le parole «compresi nel bilancio di previsione.» inserire le seguenti «Per le Regioni a statuto ordinario si fa riferimento al medesimo saldo corrente risultante dal prospetto degli equilibri, al netto delle poste contabili riguardanti risorse vincolate a destinazioni specifiche e delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.»;

c) al paragrafo 5.3.5:

1) dopo le parole «se risultano rispettate le seguenti condizioni» inserire le seguenti «(per le regioni a statuto ordinario si fa riferimento alla medesima quota del margine corrente al netto delle poste contabili riguardanti risorse vincolate a destinazioni specifiche e di quelle riguardanti risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale)»;

2) dopo le parole «corrente previsto in bilancio», inserire le seguenti «(per le regioni a statuto ordinario, il limite consente di identificare la quota consolidata del margine corrente al netto delle poste contabili riguardanti risorse vincolate a destinazioni specifiche e di quelle riguardanti risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale);

d) al paragrafo 5.3.6:

1) dopo le parole «copertura a pagamenti» aggiungere le seguenti «. Le regioni a statuto ordinario conteggiano le medie triennali dei saldi correnti di competenza e di cassa al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione/Fondo di cassa e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni/pagamenti, escludendo le poste contabili riconducibili alle risorse vincolate a destinazioni specifiche e alle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.»;

2) le parole «Con riferimento agli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso» sono sostituite dalle seguenti «A decorrere dal primo esercizio del bilancio e per i quattro esercizi successivi, anche per quelli non compresi nel bilancio di previsione,».

Art. 3.

Allegato 6 - Piano dei conti integrato

1. Al piano dei conti economico di cui all'allegato n. 6/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) è sostituito come segue il codice delle seguenti voci:

1.1.1.03.50 - Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)

1.1.1.03.50.001 - Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.50.002 - Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

b) Sono ripristinate le seguenti voci:

1.1.1.03.01 - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni

1.1.1.03.01.001 - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.01.002 - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.02 - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni

1.1.1.03.02.001 - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.02.002 - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.03 - Accisa sull'energia elettrica

1.1.1.03.03.001 - Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.03.002 - Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.04 - Accisa sui prodotti energetici

1.1.1.03.04.001 - Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.04.002 - Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.05 - Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche

1.1.1.03.05.001 - Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.05.002 - Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.11 - Accisa sui tabacchi

1.1.1.03.11.001 - Accisa sui tabacchi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.11.002 - Accisa sui tabacchi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.21 - Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale

1.1.1.03.21.001 - Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.21.002 - Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.22 - Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali

1.1.1.03.22.001 - Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.22.002 - Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

2. Al piano dei conti patrimoniale di cui all'allegato n. 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono ripristinate le seguenti voci:

1.3.2.01.01.02.018 - Crediti da riscossione Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale

1.3.2.01.01.02.019 - Crediti da riscossione Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali

1.3.2.01.01.02.021 - Crediti da riscossione Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni

1.3.2.01.01.02.022 - Crediti da riscossione Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni

1.3.2.01.01.02.023 - Crediti da riscossione Imposta sulle assicurazioni

1.3.2.01.01.02.024 - Crediti da riscossione Accisa sui tabacchi

1.3.2.01.01.02.025 - Crediti da riscossione Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche

1.3.2.01.01.02.026 - Crediti da riscossione Accisa sull'energia elettrica

1.3.2.01.01.02.027 - Crediti da riscossione Accisa sui prodotti energetici

3. Al piano dei conti patrimoniale di cui all'allegato n. 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono modificate le denominazioni delle seguenti voci:

1.3.2.01.01.02.003 - Crediti da riscossione Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)

1.3.2.01.01.02.004 - Crediti da riscossione Imposte sostitutive su risparmio gestito

1.3.2.01.01.02.005 - Crediti da riscossione Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni

1.3.2.01.01.02.007 - Crediti da riscossione Imposta municipale propria riservata all'erario

1.3.2.01.01.02.009 - Crediti da riscossione Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero

1.3.2.01.01.02.010 - Crediti da riscossione Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione

1.3.2.01.01.02.011 - Crediti da riscossione Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato

1.3.2.01.01.02.012 - Crediti da riscossione Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie

1.3.2.01.01.02.013 - Crediti da riscossione Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi

1.3.2.01.01.02.014 - Crediti da riscossione Imposte su assicurazione vita

1.3.2.01.01.02.015 - Crediti da riscossione Imposta erariale sugli aeromobili privati

1.3.2.01.01.02.028 - Crediti da riscossione Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità

1.3.2.01.01.02.029 - Crediti da riscossione Accisa sul gasolio

1.3.2.01.01.02.030 - Crediti da riscossione Imposta sul gas naturale

1.3.2.01.01.02.038 - Crediti da riscossione Imposta sugli intrattenimenti

1.3.2.01.01.02.045 - Crediti da riscossione Tassa sulle concessioni governative

1.3.2.01.01.02.050 - Crediti da riscossione Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

1.3.2.01.01.02.056 - Crediti da riscossione Tassa sulle emissioni di anidride solforosa

1.3.2.01.01.02.058 - Crediti da riscossione Canone radiotelevisivo

1.3.2.01.01.02.062 - Crediti da riscossione Diritti catastali

1.3.2.01.01.02.071 - Crediti da riscossione Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato

1.3.2.01.01.02.072 - Crediti da riscossione Proventi vari dei Monopoli di Stato

1.3.2.01.01.02.074 - Crediti da riscossione Imposte sulle successioni e donazioni

1.3.2.01.01.02.095 - Crediti da riscossione Altre accise n. a.c.

1.3.2.01.01.02.096 - Crediti da riscossione Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n. a.c.

Art. 4.

Allegato 9 - Schema di bilancio

1. Allo schema del bilancio di previsione di cui all'allegato n. 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguente modificazioni:

a) il prospetto degli equilibri delle regioni è sostituito dall'allegato A al presente decreto;

b) il prospetto degli equilibri degli enti locali è sostituito dall'allegato B al presente decreto;

c) dopo il prospetto degli equilibri degli enti locali è inserito l'allegato C al presente decreto.

2. L'allegato C al presente decreto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali.

3. L'aggiornamento di cui al comma 1, lettera *b)* si applica con riferimento al bilancio di previsione 2017 - 2019.

Art. 5.

Allegato 10 - Rendiconto della gestione

1. Allo schema del rendiconto della gestione di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il prospetto degli equilibri delle regioni e il prospetto degli equilibri degli enti locali sono sostituiti, rispettivamente dall'allegato D e dall'allegato E al presente decreto.

2. Allo schema di rendiconto sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano con riferimento al rendiconto 2016.

Art. 6.

Allegato 12

1. All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 7.

Allegato 13 - Elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata

1. Nell'elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata di cui all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti voci:

a) all'allegato 13/1 è inserita la seguente voce:

5040800 - Entrate da derivati di ammortamento

b) all'allegato 13/2 è inserita la seguente voce:

5040800 - Entrate da derivati di ammortamento

2. Agli allegati n. 13/1 e n. 13/2, per le seguenti voci la parola «crediti» è sostituita dalla parola «debiti», come segue:

a) 4030400 «Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione»;

b) 4030500 «Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione»;

c) 4030600 «Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2016

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
BELGIORNO

Il capo Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri
NADDEO

ALLEGATO *A*

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(*solo per le Regioni*)*

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti **(**)**	(+)			
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)			
Entrate titoli 1-2-3	(+)			
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(+)			
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)			
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)			
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestit	(+)			
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabil	(+)			
Spese correnti	(-)			
- di cui fondo pluriennale vincolato				
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4)	(-)			
Rimborso prestiti	(-)			
- di cui per estinzione anticipata di prestiti				
A) Equilibrio di parte corrente				
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento **(**)**	(+)			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)			
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)			
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)			
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)			
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(-)			
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)			
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabil	(-)			
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestit	(-)			
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
Spese in conto capitale	(-)			
- di cui fondo pluriennale vincolato				
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)			
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)			
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)			
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)			
B) Equilibrio di parte capitale				
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie **(**)**	(+)			
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)			
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)			
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazion	(-)			
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)			
C) Variazioni attività finanziaria				
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)				

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)

A) Equilibrio di parte corrente				
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti	(-)			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento orc	(-)			
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)			
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)			
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)			
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento orc	(+)			
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)			
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.				

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (6)

A) Equilibrio di parte corrente				
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H	(-)			
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.				

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel coso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nell: voce comprendono il relativo FPV di spesa.

(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

ALLEGATO *B*

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(*solo per gli Enti locali*)[1]

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)				
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)				
di cui per estinzione anticipata di prestiti					
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)				
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato					
- fondo crediti di dubbia esigibilità					
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)				
di cui per estinzione anticipata di prestiti					
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)					
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti [2]	(+)				
di cui per estinzione anticipata di prestiti					
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)				
di cui per estinzione anticipata di prestiti					
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)				
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE [3] **O=G+H+I-L+M**					
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento[2]	(+)				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)				
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)				
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)				

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)				
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)				
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**					
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE **W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**					

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali(4):				
Equilibrio di parte corrente (O)				
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)			
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.				

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

ALLEGATO *C*

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)			
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)			
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)			
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)			
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)			
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)			
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)			
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	**(+)**			
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	**(+)**			
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	**(+)**			
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	**(+)**			
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)			
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)			
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)	(-)			
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)			
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2)	(-)			
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)			
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)			
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)			
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)			
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)			
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1)	(-)			
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2)	(-)			
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)			

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)			
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)			
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)			
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)			
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)			
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)				
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)				
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)(3)	(-)/(+)			
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)(4)	(-)/(+)			
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014(solo per gli enti locali)(5)	(-)/(+)			
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)	(-)/(+)			
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)	(-)/(+)			
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)	(-)/(+)			
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6)				

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare co segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

ALLEGATO *D*

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

EQUILIBRI DI BILANCIO
(*solo per le Regioni*)*

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti	(+)	
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente [1]	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	
Entrate titoli 1-2-3	(+)	
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche [2]	(+)	
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti [3]	(+)	
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
Spese correnti	(-)	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)[4]	(-)	
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) [5]	(-)	
Rimborso prestiti *- di cui per estinzione anticipata di prestiti*	(-)	
A) Equilibrio di parte corrente		
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche [2]	(-)	
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti [3]	(-)	
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
Spese in conto capitale	(-)	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)[4]	(-)	
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto	(-)	
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)[5]	(+)	
B) Equilibrio di parte captale		
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie[6]	(+)	
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	
C) Variazioni attività finanziaria		

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario		
A) Equilibrio di parte corrente		
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti	(-)	
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord	(-)	
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione[7]	(+)	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord	(+)	
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali		
A) Equilibrio di parte corrente		
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti	(-)	
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto
(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
(4) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo
(5) Indicare l'importo della lettera C)
(6) Nel rispetto delle priorità previste dall'ordinamento
(7) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio e da FPV d'entrata.

ALLEGATO *E*

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI
(*solo per gli Enti locali*)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			**COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)**
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) **O=G+H+I-L+M**			
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E**			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		
EQUILIBRIO FINALE **W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
Equilibrio di parte corrente (O)		
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

16A03085

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 aprile 2016.

Modifica del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, concernente: «Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, e in particolare, gli articoli 6 e 27-*bis* che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e successive modificazioni e in particolare, gli articoli 5, 20-*quater* e 25-*bis* che prevedono 1'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui è disciplinato l'accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89, recante "Norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino" e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che attribuisce al Ministro della sanità il potere di fissare i criteri tecnici generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere il certificato di idoneità per il porto delle armi;

Vista la legge 7 giugno 1990, n. 149, recante "Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato";

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14 comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395" e, in particolare di articoli 5, 24, 123, 124, 125 e 1268;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia penitenziaria a norma dell'art. 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266" e, in particolare, l'art. 7;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, gli articoli 635, 640 e 2139;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, recante "Regolamento sui requisiti psico-attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia";

Visto il proprio decreto 14 settembre 1994 recante "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per difesa personale";

Visto il proprio decreto 28 aprile 1998, recante "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 1998, n. 143;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 55-*bis* che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155, concernente il "Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante il "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246", e in particolare gli articoli 579, 582 e 587;

Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare";

Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n. 416631 del 15 dicembre 2003 e successive modifiche e integrazioni, concernente direttive tecni-

che da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.m. n. 155/2000;

Vista la nota del Ministero dell'interno del 23 dicembre 2014 con cui si richiede di semplificare il procedimento amministrativo di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale in favore del personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con particolare riferimento alle modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici;

Considerato che l'ordinamento prevede per gli appartenenti alle Forze di polizia, di cui citato art. 16 della legge n. 121/1981, requisiti psico-fisici minimi superiori rispetto a quelli previsti dal proprio decreto 28 aprile 1998;

Ritenuto, pertanto, di modificare il proprio decreto 28 aprile 1998 prevedendo che l'idoneità psico-fisica per il rilascio del porto d'armi in favore degli appartenenti alle Forze di polizia sia assorbita dall'essere in servizio, dimostrandola attraverso l'esibizione di un attestato che certifichi tale condizione;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità, reso della seduta del 13 ottobre 2015;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 marzo 2016 (Rep. Atti n. 49/CSR del 24 marzo 2016);

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro della salute 28 aprile 1998, dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente:

"Art. 4-*bis*.

1. Il possesso dei requisiti psicofisici di cui agli articoli 1 e 2 si presume in capo agli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che risultino idonei al servizio attivo di polizia o al servizio militare incondizionato sulla base di un'apposita attestazione di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza da cui risulti, tra l'altro, che non è in atto alcun provvedimento di ritiro, anche temporaneo, dell'arma in dotazione individuale."

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2016

Il Ministro: LORENZIN

16A03084

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 aprile 2016.

Iscrizione di varietà di colza al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto concluso l'esame di conformità delle denominazioni proposte;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Codice SIAN	Denominazione	Ibrido	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
15689	ES Actuel	HS	00	Euralis Semences
15691	Mondie	HS	00	Monsanto Saaten GmbH
15692	Blondie	HS	00	Monsanto Saaten GmbH
15693	Baranda	Varietà	00	Aceites Borges Pont
15694	Wapiti CS	HS	00	Caussade Semences
15696	Wallabi CS	HS	00	Caussade Semences
15698	Rapidas	HS	00	Maisadour Semences
15699	Rapaki	HS	00	Maisadour Semences
15711	MH08CA035	Varietà	00	KWS Momont SAS
15713	Hologram	HS	00	KWS Momont SAS
15714	Hoxford	HS	00	KWS Momont SAS
15715	Hinox	HS	00	KWS Momont SAS
15716	Helsinki	HS	00	KWS Momont SAS
15717	Harpege	HS	00	KWS Momont SAS
15718	Helios	HS	00	KWS Momont SAS

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

16A03061

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Organizzazione produttori suini Piemonte società agricola consortile cooperativa siglabile APS Piemonte - S.C.C.», in Fossano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «Organizzazione Produttori Suini Piemonte - Società Agricola Consortile Cooperativa Siglabile APS Piemonte S.C.C.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 5.694.460,00, si riscontra una massa debitoria di € 6.430.417,00 ed un patrimonio netto negativo di € 4.423.576,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Organizzazione Produttori Suini Piemonte - Società Agricola Consortile Cooperativa Siglabile - APS Piemonte S.C.C.», con sede in Fossano (CN) (codice fiscale n. 94002840026) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Enrico Maria Baluardi, nato a Firenze il 27 aprile 1969 (codice fiscale BLRNCM69D27D612T), e domiciliato in Sesto Fiorentino (FI), via 2 giugno, n. 81.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 marzo 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A03064

DECRETO 21 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Aura società cooperativa in liquidazione», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «L'Aura Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 76.951,00, si riscontra una massa debitoria di € 232.371,00 ed un patrimonio netto negativo di € 155.420,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che illegale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Aura Società cooperativa in liquidazione», con sede in Reggio Emilia (RE) (codice fiscale n. 02010850358) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Giovanna Lumetti (c.f. LMT GNN 57L49 H223J), nata a Reggio nell'Emilia il 9 luglio 1957, ivi domiciliata, in via F. Ferrari, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 marzo 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A03065

DECRETO 30 marzo 2016.

Scioglimento della «Dal.Co. società cooperativa», in Quarto e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 febbraio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «DAL.CO. Società Cooperativa» con sede in Quarto (NA) (codice fiscale n. 05845921211), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vincenzo Sica, nato a Torre Annunziata (NA) il 7 luglio 1961 (codice fiscale SCIVCN61L07L245M) ed ivi domiciliato, Corso Umberto I n. 90.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A03063

DECRETO 30 marzo 2016.

Scioglimento della «La Saldatura società cooperativa», in Casalnuovo di Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 febbraio 2016 favorevole all'adozio-

ne del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "La Saldatura società cooperativa" con sede in Casalnuovo di Napoli (NA) (codice fiscale 04637300650), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Buccella, nato a Napoli il 10 ottobre 1967 (codice fiscale BCCNDR67R10F839U) ed ivi domiciliato, via Onofrio Fragnito n. 10.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A03082

DECRETO 30 marzo 2016.

Scioglimento della «Ristocoop società cooperativa a responsabilità limitata», in Mondragone e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 febbraio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Ristocoop società cooperativa a responsabilità limitata" con sede in Mondragone (CE) (codice fiscale 02894300611), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Carboni, nato a Caserta il 4 settembre 1969 (codice fiscale CRBNTN69P04B963D), domiciliato in Aversa (CE), via Modigliani n. 40.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A03083

DECRETO 30 marzo 2016.

Scioglimento della «Caf Trans società cooperativa», in Castellammare di Stabia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 febbraio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "CAF Trans Società Cooperativa", con sede in Castellammare di Stabia (NA) (codice fiscale 06497731213), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Mariano Di Pino, nato a Caserta il 18 febbraio 1966 (codice fiscale DPNMRN66B18B963V), domiciliato in Napoli, via San Giacomo n. 30.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A03086

DECRETO 30 marzo 2016.

Scioglimento della «Edil Internapoli società cooperativa», in Ercolano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 febbraio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Edil Internapoli Società Cooperativa", con sede in Ercolano (NA) (codice fiscale 06226801212), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Barra, nato a Napoli il 7 gennaio 1985 (codice fiscale BRRGPP85A07F839J), domiciliato in Casoria (NA), via Mauro De Rosa n. 49.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A03087

DECRETO 30 marzo 2016.

Scioglimento della «Euro Napoli società cooperativa», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSERIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 febbraio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Euro Napoli Società Cooperativa» con sede in Napoli (codice fiscale 05566461215), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Enrico Adamo, nato a Portici (NA) il 9 aprile 1968 (codice fiscale DMANRC68D09G902W), domiciliato in Napoli, Corso Umberto I n. 190.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A03088

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 24 marzo 2016.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016. (Delibera n. 92/16/CONS).

L'AUTORITÀ

PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 24 marzo 2016;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" (di seguito l'Autorità);

Vista la delibera 17/98, del 16 giugno 1998, recanti "Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto Regolamento riguardante la gestione amministrativa e la contabilità (di seguito il Regolamento), relativo alle modalità e alle tempistiche di presentazione e approvazione del bilancio di previsione;

Vista la delibera n. 20/09/CONS, del 21 gennaio 2009, recante "Integrazione del manuale di cui all'art. 3 dell'allegato B alla delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998", che nella Parte II – Sezione VI disciplina le norme relative alle regole del bilancio in materia di spesa;

Vista la delibera n. 534/14/CONS, del 31 ottobre 2014, concernente "Nuova organizzazione degli uffici dell'Autorità" ed, in particolare, l'art. 4, punto 6, lett. *a)*, che affida al Servizio bilancio e contabilità la competenza in materia di predisposizione degli schemi di bilancio preventivo;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" ed, in particolare, l'art. 1, commi 65 e 66;

Visto l'art. 34 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 ("Codice delle comunicazioni elettroniche"), così come modificato dalla legge del 29 luglio 2015 n. 115 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2014)";

Vista la delibera n. 605/15/CONS del 5 novembre 2015, recante "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto per l'anno 2016 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media", che ha fissato l'aliquota contributiva, a carico degli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche, nella misura dell'1,4 per mille dei ricavi e che, per gli altri operatori dei servizi media (editoria, radiotelevisione, concessionarie di pubblicità, produttori di contenuti ecc.), ha determinato l'aliquota contributiva nella misura del 2 per mille dei ricavi;

Considerato che l'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" prevede che le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, siano sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi diventino esecutive;

Considerato che con riferimento alla delibera n. 605/15/CONS del 5 novembre 2015, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto per l’anno 2016 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media”, si è perfezionato l’*iter* procedurale e che il provvedimento è stato approvato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2016;

Considerato che con riferimento ai contributi derivanti dagli operatori del settore postale, in data 10 marzo, è stato adottato il decreto, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, concernente la contribuzione dovuta dai soggetti operanti nel settore postale all’autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2016;

Considerato che, relativamente al contributo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, il provvedimento, di cui alla delibera n. 583/15/CONS del 16 ottobre 2015, recante “Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi per l’anno 2015”, è stato approvato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2015;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91 concernente “Disposizioni recanti attuazione dell’art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”;

Vista la delibera n. 688/15/CONS, del 16 dicembre 2015, recante “Bilancio di previsione per l’esercizio 2016 per l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Approvazione dell’esercizio provvisorio”;

Vista la delibera n. 82/08/CONS, del 6 febbraio 2008, recante “Regime di pubblicità e trasparenza degli atti dell’Autorità” ed in particolare l’art. 1, lett. *a)* che stabilisce che l’Autorità rende disponibile sul proprio sito istituzionale il bilancio preventivo relativo all’esercizio finanziario in corso;

Vista la delibera n. 125/11/CONS, del 10 marzo 2011, recante “Modifiche ed integrazioni del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità – sostituzione dell’art. 10-*bis* – Pubblicazione degli atti dell’Autorità” ed, in particolare, l’art. 1, comma 1, numeri 1 e 2;

Vista la delibera n. 91/16/CONS, del 24 marzo 2016, recante “Approvazione del piano di programmazione pluriennale 2016 – 2018 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

Visto il parere della Commissione di garanzia previsto dall’art. 7, comma 2, del Regolamento;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016

1. È approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016, nei valori riportati nell’elaborato allegato contabile redatto in termini finanziari di competenza e cassa.

2. L’elaborato contabile di cui al punto 1 costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

3. Il Servizio Bilancio e Contabilità predispone gli atti e provvede alle necessarie iniziative per l’attuazione della presente delibera.

4. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito www.agcom.it

Roma, 24 marzo 2016

Il Presidente: CARDANI

ALLEGATO

AUTORITA' PER LE COMUNICAZIONI
BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

Data Elaborazione

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	FONDO DI CASSA PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.544.312,65
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
00.00	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	8.336.700,00	0,00	351.980,00	7.984.720,00	0,00
	TOTALI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	8.336.700,00	0,00	351.980,00	7.984.720,00	0,00
1	**TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI E DA ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
1.01	**CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
1.01.000	**CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
1.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
1011103.00	CONTRIBUTO OPERATORI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE(LEGGE N.481/95, ART.2, COMMA 38, LEGGE N.249/97 E LEGGE N. 266/05,COD.COM.ELET. ART. 34)	0,00	59.100.000,00	0,00	18.135.300,00	40.964.700,00	40.964.700,00
1011103.01	CONTRIBUTO OPERATORI SERVIZI MEDIA (LEGGE N.481/95, ART.2, COMMA 38, LEGGE N.249/97 E LEGGE N. 266/05)	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1011104.00	CONTRIBUTO TITOLARI DI MOTORI DI CALCOLO (ART. 13 DELIBERA 331/09/CONS)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1011105.00	CONTRIBUTO VENDITA DIRITTI SPORTIVI (D.L.vo 09/1/2008 n° 9)	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
1011106.00	CONTRIBUTO OPERATORI SERVIZI POSTALI (D.LEGISLATIVO N.58 DEL 31/3/2011 E AL DL N. 201 DEL 6/12/2011)	0,00	9.500.000,00	0,00	5.626.720,00	3.873.280,00	3.873.280,00
1011107.00	CORRISPETTIVI AUTORIZZAZIONI DIFFUSIONE VIA SATELLITE E DISTRIBUZIONE VIA CAVO PROGRAMMI TV (DEL.405/02/CONS)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1022202.00	CORRISPETTIVI AUTORIZZAZIONI DIFFUSIONE VIA SATELLITE E DISTRIBUZIONE VIA CAVO PROGRAMMI TV (DEL.405/02/CONS)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	Totale C.S. 0	0,00	69.030.000,00	23.100.000,00	23.862.020,00	68.267.980,00	68.267.980,00
	Totale V.E. 0	0,00	69.030.000,00	23.100.000,00	23.862.020,00	68.267.980,00	68.267.980,00
	Totale Categoria 1	0,00	69.030.000,00	23.100.000,00	23.862.020,00	68.267.980,00	68.267.980,00
1.02	**CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE**						
1.02.000	**CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE**						
1.02.000.0000	**CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE**						
1022201.00	RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	110.346,66	1.300.000,00	0,00	35.000,00	1.265.000,00	1.375.346,66

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1022201.01	RIMBORSI PER MISSIONI	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	Totale C.S. 0	110.346,66	1.300.000,00	35.000,00	35.000,00	1.300.000,00	1.410.346,66
	Totale V.E. 0	110.346,66	1.300.000,00	35.000,00	35.000,00	1.300.000,00	1.410.346,66
	Totale Categoria 2	110.346,66	1.300.000,00	35.000,00	35.000,00	1.300.000,00	1.410.346,66
1.03	**CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI**						
1.03.000	**CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI**						
1.03.000.0000	**CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI**						
1032210.00	INTERESSI ATTIVI E RENDITE FINANZIARIE	20.669,26	300.000,00	0,00	130.000,00	170.000,00	190.669,26
	Totale C.S. 0	20.669,26	300.000,00	0,00	130.000,00	170.000,00	190.669,26
	Totale V.E. 0	20.669,26	300.000,00	0,00	130.000,00	170.000,00	190.669,26
	Totale Categoria 3	20.669,26	300.000,00	0,00	130.000,00	170.000,00	190.669,26
	TOTALE TITOLO 1	131.015,92	70.630.000,00	23.135.000,00	24.027.020,00	69.737.980,00	69.868.995,92

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01.000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4014401.00	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	0,00	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	103.300,00
4014402.00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI	6.225,10	16.698.000,00	0,00	0,00	16.698.000,00	16.704.225,10
4014402.01	RITENUTE ASSISTENZIALI	524,86	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	234.524,86
4014402.02	RITENUTE INAIL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4014402.03	ALTRE RITENUTE	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
	Totale C.S. 0	6.749,96	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.110.049,96
	Totale V.E. 0	6.749,96	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.110.049,96
	Totale Categoria 1	6.749,96	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.110.049,96
	TOTALE TITOLO 4	6.749,96	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.110.049,96

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI E DA ENTRATE CONTRIBUTIVE	131.015,92	70.630.000,00	23.135.000,00	24.027.020,00	69.737.980,00	69.868.995,92
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	6.749,96	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.110.049,96
	Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	137.765,88	88.733.300,00	23.135.000,00	24.027.020,00	87.841.280,00	87.979.045,88
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	8.336.700,00	0,00	351.980,00	7.984.720,00	0,00
	FONDO DI CASSA PRESUNTO						60.544.312,65
	TOTALE GENERALE ENTRATA	137.765,88	97.070.000,00	23.135.000,00	24.379.000,00	95.826.000,00	148.523.358,53

AUTORITA' PER LE COMUNICAZIONI

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

Data Elaborazione

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**TITOLO I - SPESE CORRENTI**						
1.01	**CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI**						
1.01.000	**CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI**						
1.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI**						
1011001.00	INDENNITA' PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1011002.00	ONERI PREVIDENZIALI PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'	13.300,76	115.000,00	1.000,00	0,00	116.000,00	129.300,76
1011004.00	ONERI FISCALI PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
1011005.00	RIMBORSO SPESE E CORRESPONSIONE DI ARRETRATI PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'	21.399,99	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	141.399,99
	Totale C.S. 0	34.700,75	1.540.000,00	1.000,00	0,00	1.541.000,00	1.575.700,75
	Totale V.E. 0	34.700,75	1.540.000,00	1.000,00	0,00	1.541.000,00	1.575.700,75

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

Data Elaborazione

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria 1	34.700,75	1.540.000,00	1.000,00	0,00	1.541.000,00	1.575.700,75
1.02	**CATEGORIA 2 - GABINETTO**						
1.02.000	**CATEGORIA 2 - GABINETTO**						
1.02.000.0000	**CATEGORIA 2 - GABINETTO**						
1021009.00	SPESE PER ATTIVITA' A RILEVANZA ESTERNA	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
	Totale C.S. 0	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
	Totale V.E. 0	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
	Totale Categoria 2	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
1.03	**CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE**						
1.03.000	**CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE**						
1.03.000.0000	**CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE**						
1031023.00	SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI - CONSIGLIO NAZIONALE UTENTI	125.043,41	210.000,00	0,00	124.000,00	86.000,00	211.043,41
1031024.00	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CONTROLLO - COMMISSIONE DI GARANZIA, COMITATO ETICO, SERVIZIO CONTROLLO INTERNO	55.438,88	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	215.438,88
1031025.00	SPESE PER LA RASSEGNA STAMPA,ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	66.445,99	150.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00	201.445,99

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1031028.00	ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AL BEREC E RELAZIONI CON AMMINISTRAZIONI STATI ESTERI ED ORGANIZZAZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	3.420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,62
1031029.00	SPESE PER GRUPPI DI STUDIO, DI LAVORO, COMMISSIONI, AUDIZIONI E CONVENZIONI	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
1031031.00	TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO (COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI)	2.259,20	17.272,36	0,00	17.272,36	0,00	2.259,20
1031032.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	7.231,61	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	22.231,61
	Totale C.S. 0	260.511,71	552.272,36	0,00	156.272,36	396.000,00	656.511,71
	Totale V.E. 0	260.511,71	552.272,36	0,00	156.272,36	396.000,00	656.511,71
	Totale Categoria 3	260.511,71	552.272,36	0,00	156.272,36	396.000,00	656.511,71
1.04	**CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO**						
1.04.000	**CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO**						
1.04.000.0000	**CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO**						
1041033.00	PATROCINIO LEGALE DELL'AUTORITA'	99.731,62	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	179.731,62
1041035.00	ACQUISTO DI BANCHE DATI E DI PUBBLICAZIONI ON LINE PER IL SERVIZIO GIURIDICO	6.625,05	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	13.625,05
1041036.00	SPESE PER ONERI GIUDIZIARI, LITI, ARBITRATI, NOTIFICAZIONI ED ONERI ACCESSORI	121.054,55	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	391.054,55

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale C.S. 0	227.411,22	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	584.411,22
	Totale V.E. 0	227.411,22	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	584.411,22
	Totale Categoria 4	227.411,22	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	584.411,22
1.05	**CATEGORIA 5 - SERVIZI AMMINISTRATIVI**						
1.05.001	**SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'**						
1.05.001.0000	**SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'**						
1051069.00	STIPENDI, RETRIBUZIONI AL PERSONALE AL TEMPO INDETERMINATO	2.270.919,09	32.160.000,00	0,00	1.138.000,00	31.022.000,00	33.292.919,09
1051069.01	STIPENDI, RETRIBUZIONI AL PERSONALE AL TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00
1051069.04	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
1051069.05	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1051069.06	BUONI PASTO	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1051070.00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	55.129,06	8.790.000,00	120.000,00	0,00	8.910.000,00	8.965.129,06
1051071.00	ONERI FISCALI A CARICO DELL'AUTORITA' (IRAP)	0,00	3.050.000,00	10.000,00	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00
1051072.00	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	137.985,92	700.000,00	0,00	120.000,00	580.000,00	717.985,92

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

Data Elaborazione

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1051072.01	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1051073.00	MISSIONI NAZIONALI	266.924,07	300.000,00	0,00	90.000,00	210.000,00	476.924,07
1051073.02	MISSIONI NAZIONALI ISPETTIVE DEL PERSONALE NON APPARTENENTE AL SERVIZIO ISPETTIVO	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1051074.00	VALORIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE	2.468.038,05	2.300.000,00	0,00	800.000,00	1.500.000,00	3.968.038,05
1051075.00	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
1051079.00	ACCANTONAMENTO FONDI PENSIONI, IFR	982.178,59	0,00	0,00	0,00	0,00	982.178,59
1051080.00	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	732.821,94	0,00	0,00	0,00	0,00	732.821,94
1051096.00	SPESE PER STAGES E PRATICANTATO	32.400,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	207.400,00
1051102.00	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE, COMANDI, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.	1.514.538,45	800.000,00	0,00	675.000,00	125.000,00	1.639.538,45
1051102.01	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00
1051102.02	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale C.S. 0	8.498.435,17	48.275.000,00	4.345.000,00	2.823.000,00	49.797.000,00	58.295.435,17
	Totale V.E. 1	8.498.435,17	48.275.000,00	4.345.000,00	2.823.000,00	49.797.000,00	58.295.435,17

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.002	**SERVZIO AFFARI GENERALI, CONTRATTI E SISTEMI INFORMATIVI**						
1.05.002.0000	**SERVZIO AFFARI GENERALI, CONTRATTI E SISTEMI INFORMATIVI**						
1051085.00	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E DI CONSULENZA	26.802,62	45.700,00	0,00	0,00	45.700,00	72.502,62
1051086.00	CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI	2.384.801,20	5.440.000,00	0,00	1.490.000,00	3.950.000,00	6.334.801,20
1051087.00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI	276.014,17	335.000,00	0,00	25.000,00	310.000,00	586.014,17
1051087.01	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
1051088.00	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO E DEL MATERIALE TECNICO	137.696,85	92.900,00	0,00	0,00	92.900,00	230.596,85
1051089.00	GIORNALI E RIVISTE	111.307,29	120.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	151.307,29
1051089.01	STAMPA E RILEGATURE	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
1051089.02	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
1051090.00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	61.454,86	90.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00	131.454,86
1051090.01	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1051091.00	TELEFONIA FISSA	1.001.371,27	850.000,00	0,00	590.000,00	260.000,00	1.261.371,27
1051091.01	TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
1051091.02	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00
1051091.03	ACQUA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1051091.04	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C..	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

Data Elaborazione

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1051091.05	SPESE POSTALI	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1051092.00	SERVIZI DI PULIZIA,FACCHINAGGIO E TRASLOCHI	783.752,94	900.000,00	0,00	390.000,00	510.000,00	1.293.752,94
1051092.01	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00
1051094.00	SPESE PER NOLEGGIO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE AUTO E ACQUISTO BUONI TAXI	9.489,70	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	51.589,70
1051097.00	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E PORTIERATO	90.922,13	570.000,00	0,00	20.000,00	550.000,00	640.922,13
1051098.00	ASSICURAZIONI PER SPESE SANITARIE, MORTE E INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA E DA INFORTUNIO	1.166.746,94	1.090.000,00	0,00	140.000,00	950.000,00	2.116.746,94
1051098.01	PREMI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI E MOBILI	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1051098.02	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1051103.00	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	1.021.549,88	1.215.000,00	0,00	1.000.000,00	215.000,00	1.236.549,88
1051103.01	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
1051103.02	SERVIZI DI SICUREZZA	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1051103.03	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
1051103.04	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	0,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	485.000,00
	Totale C.S. 0	7.071.909,85	10.790.700,00	2.038.000,00	3.755.000,00	9.073.700,00	16.145.609,85
	Totale V.E. 2	7.071.909,85	10.790.700,00	2.038.000,00	3.755.000,00	9.073.700,00	16.145.609,85

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.003	**SERVIZIO RISORSE UMANE**						
1.05.003.0000	**SERVIZIO RISORSE UMANE**						
1051081.00	SPESE PER I SERVIZI RESI ALL'AUTORITA'(DA AMM.PUBBL.EX L. 249/97 E DA ALTRE AMMINISTRAZIONI) E SPESE CONNESSE AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	15.296,24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	30.296,24
1051083.00	SERVIZI AUSILIARI A BENEFICIO DEL PERSONALE	412.103,69	300.000,00	0,00	10.000,00	290.000,00	702.103,69
1051083.01	ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1051083.02	MISSIONI RSL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1051095.00	SPESE PER LA FORMAZIONE	20.039,50	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	55.039,50
	Totale C.S. 0	447.439,43	350.000,00	10.000,00	10.000,00	350.000,00	797.439,43
	Totale V.E. 3	447.439,43	350.000,00	10.000,00	10.000,00	350.000,00	797.439,43
	Totale Categoria 5	16.017.784,45	59.415.700,00	6.393.000,00	6.588.000,00	59.220.700,00	75.238.484,45
1.06	**CATEGORIA 6 - SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITA'INTERNAZIONALI**						
1.06.000	**CATEGORIA 6 - SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITA'INTERNAZIONALI**						

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.000.0000	**CATEGORIA 6 - SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITA'INTERNAZIONALI**						
1061123.00	ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AL BEREC E RELAZIONI CON LE AMMINISTRAZIONI DEGLI STATI ESTERI ED ORGANIZZAZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	9.469,10	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	89.469,10
1061124.00	QUOTE ASSOCIATIVE	8.450,00	50.000,00	14.000,00	0,00	64.000,00	72.450,00
1061125.00	TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO	40.000,00	212.727,64	17.272,36	0,00	230.000,00	270.000,00
	Totale C.S. 0	57.919,10	312.727,64	61.272,36	0,00	374.000,00	431.919,10
	Totale V.E. 0	57.919,10	312.727,64	61.272,36	0,00	374.000,00	431.919,10
	Totale Categoria 6	57.919,10	312.727,64	61.272,36	0,00	374.000,00	431.919,10
1.07	**CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM**						
1.07.000	**CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM**						
1.07.000.0000	**CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM**						
1071128.00	SPESE PER I SERVIZI RESI DAGLI ORGANI DI POLIZIA E DELLA GUARDIA DI FINANZA	53.250,28	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	123.250,28
1071130.00	SPESE DI REGISTRAZIONE, ARCHIVIAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE IMMAGINI AI FINI DEL MONITOR. DELLE TRASMISS. TELEVISIVE E MONITOR. TELEFONICO	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

Data Elaborazione

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1071132.00	SPESE PER LA GESTIONE DEL REGISTRO OPERATORI DI COMUNICAZIONE, COMPRESI ONERI ACCESSORI	683.195,37	522.000,00	0,00	172.000,00	350.000,00	1.033.195,37
1071134.00	MISSIONI DEL SERVIZIO ISPETTIVO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI VERIFICA PRESSO I CORECOM	55.046,89	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	185.046,89
1071135.00	SPESE PER LE ATTIVITA' DELEGATE AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI	1.193.171,74	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00	3.913.171,74
	Totale C.S. 0	1.984.664,28	3.447.000,00	0,00	176.000,00	3.271.000,00	5.255.664,28
	Totale V.E. 0	1.984.664,28	3.447.000,00	0,00	176.000,00	3.271.000,00	5.255.664,28
	Totale Categoria 7	1.984.664,28	3.447.000,00	0,00	176.000,00	3.271.000,00	5.255.664,28
1.08	**CATEGORIA 8 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA**						
1.08.000	**CATEGORIA 8 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA**						
1.08.000.0000	**CATEGORIA 8 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA**						
1081136.00	SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI MEDIA(FREQUENZE AUTORIZZAZIONI PLURALISMO E CONCORRENZA NEI MEDIA)	0,00	170.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
1081137.00	ONERI RELATIVI A RADIOSPETTRO E CATASTO FREQUENZE	0,00	60.000,00	70.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale C.S. 0	0,00	230.000,00	70.000,00	70.000,00	230.000,00	230.000,00
	Totale V.E. 0	0,00	230.000,00	70.000,00	70.000,00	230.000,00	230.000,00
	Totale Categoria 8	0,00	230.000,00	70.000,00	70.000,00	230.000,00	230.000,00
1.09	**CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**						
1.09.000	**CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**						
1.09.000.0000	**CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**						
1091184.00	SPESE PER LA VERIFICA DELLA CONTABILITA' REGOLATORIA E SERVIZIO UNIVERSALE	919.341,07	859.000,00	0,00	59.000,00	800.000,00	1.719.341,07
1091186.00	SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE RETI (REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI E DELLE RETI DEI SERVIZI DI COM.ELETTRONICA)	44.327,50	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	159.327,50
1091187.00	SPESE PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA SU PARERI, RECLAMI, CONTROVERSIE, RICORSI E SANZIONI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale C.S. 0	963.668,57	994.000,00	0,00	59.000,00	935.000,00	1.898.668,57
	Totale V.E. 0	963.668,57	994.000,00	0,00	59.000,00	935.000,00	1.898.668,57

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria 9	963.668,57	994.000,00	0,00	59.000,00	935.000,00	1.898.668,57
1.10	**CATEGORIA 10 - DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI**						
1.10.000	**CATEGORIA 10 - DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI**						
1.10.000.0000	**CATEGORIA 10 - DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI**						
1101206.00	SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI	39.529,91	150.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	99.529,91
1101210.00	SPESE PER MONITORAGGIO DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE E RADIOFONICHE	3.973.897,57	2.593.000,00	0,00	0,00	2.593.000,00	6.566.897,57
1101211.00	SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE (PAR CONDICIO) E CONFLITTO DI INTERESSI	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00
	Totale C.S. 0	4.013.427,48	2.843.000,00	0,00	110.000,00	2.733.000,00	6.746.427,48
	Totale V.E. 0	4.013.427,48	2.843.000,00	0,00	110.000,00	2.733.000,00	6.746.427,48
	Totale Categoria 10	4.013.427,48	2.843.000,00	0,00	110.000,00	2.733.000,00	6.746.427,48
1.11	**CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI**						
1.11.000	**CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI**						

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11.000.0000	**CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI**						
1111222.00	SPESE PER L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONE	320.474,58	236.000,00	14.000,00	0,00	250.000,00	570.474,58
1111223.00	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1111224.00	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DI CONTROVERSIE E SANZIONI	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1111228.00	SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale C.S. 0	320.474,58	396.000,00	14.000,00	0,00	410.000,00	730.474,58
	Totale V.E. 0	320.474,58	396.000,00	14.000,00	0,00	410.000,00	730.474,58
	Totale Categoria 11	320.474,58	396.000,00	14.000,00	0,00	410.000,00	730.474,58
1.12	**CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI, RICERCA E FORMAZIONE**						
1.12.000	**CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI, RICERCA E FORMAZIONE**						
1.12.000.0000	**CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI, RICERCA E FORMAZIONE**						
1121232.00	SPESE PER ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA DELL'AUTORITA' ED ALL'UFFICIO	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1121233.00	SPESE PER PROGR.DI STUDIO,RICERCA FORMAZ.COLLAB. E CONVENZ. CON UNIV. ED ENTI DI RICERCA NAZ. ED INTERNAZ.ORG. COMITATI E SEMINARI SCIENTIF	64.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.860,00
	Totale C.S. 0	65.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.147,00
	Totale V.E. 0	65.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.147,00
	Totale Categoria 12	65.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.147,00
1.13	**CATEGORIA 13 - SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO**						
1.13.000	**CATEGORIA 13 - SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO**						
1.13.000.0000	**CATEGORIA 13 - SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO**						
1131268.00	SPESE ISTITUZIONALI DEL SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO (MANUTENZIONE IES E SIC,ACQUISTO SW STATISTICO ECONOMETRICI ETC)	116.613,75	150.000,00	99.000,00	0,00	249.000,00	365.613,75
1131269.00	SPESE PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA DELL'AUTORITA' E ALL'UFFICIO	41.161,79	130.000,00	0,00	95.000,00	35.000,00	76.161,79
1131270.00	SPESE PER PROGETTI, COLLABORAZIONI E CONVENZIONI CON UNIVERSITA' ED ENTI DI RICERCA NAZIONALI ED INTERNAZ.	245.206,04	140.000,00	1.000,00	0,00	141.000,00	386.206,04

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale C.S. 0	402.981,58	420.000,00	100.000,00	95.000,00	425.000,00	827.981,58
	Totale V.E. 0	402.981,58	420.000,00	100.000,00	95.000,00	425.000,00	827.981,58
	Totale Categoria 13	402.981,58	420.000,00	100.000,00	95.000,00	425.000,00	827.981,58
1.14	**CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI**						
1.14.000	**CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI**						
1.14.000.0000	**CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI**						
1141290.00	SPESE PER ATTIVITA'DI REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI POSTALI (SEPARAZIONE CONTABILE, DETERMINAZIONE MODELLO DI COSTO, COSTO DELL'U.S.O.)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1141291.00	ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI TUTELA UTENZA DEI SERVIZI POSTALI	250,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	250,00
1141292.00	SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE SERVIZI POSTALI	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	Totale C.S. 0	250,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	250,00
	Totale V.E. 0	250,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	250,00
	Totale Categoria 14	250,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	250,00
1.15	**CATEGORIA 15 DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI**						

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.15.000	**CATEGORIA 15 DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI**						
1.15.000.0000	**CATEGORIA 15 DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI**						
1151295.00	SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE (AGENDA DIGITALE IT., REPLICABILITA'OFFERTE,VIGIL. SEGNALAZIONI ON LINE)	40.626,00	250.000,00	10.000,00	0,00	260.000,00	300.626,00
	Totale C.S. 0	40.626,00	250.000,00	10.000,00	0,00	260.000,00	300.626,00
	Totale V.E. 0	40.626,00	250.000,00	10.000,00	0,00	260.000,00	300.626,00
	Totale Categoria 15	40.626,00	250.000,00	10.000,00	0,00	260.000,00	300.626,00
1.17	**CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI**						
1.17.000	**CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI**						
1.17.000.0000	**CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI**						
1171300.00	FONDO DI RISERVA	0,00	3.430.000,00	0,00	30.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	3.430.000,00	0,00	30.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	Totale V.E. 0	0,00	3.430.000,00	0,00	30.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria 17	0,00	3.430.000,00	0,00	30.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	TOTALE TITOLO 1	24.389.998,72	74.987.700,00	6.649.272,36	8.084.272,36	73.552.700,00	97.942.698,72

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**						
2.01	**CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**						
2.01.000	**CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**						
2.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**						
2012200.00	INDENNITA' DI LIQUDAZIONE, TFR E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	28.034.381,94	3.679.000,00	201.000,00	0,00	3.880.000,00	31.914.381,94
	Totale C.S. 0	28.034.381,94	3.679.000,00	201.000,00	0,00	3.880.000,00	31.914.381,94
	Totale V.E. 0	28.034.381,94	3.679.000,00	201.000,00	0,00	3.880.000,00	31.914.381,94
	Totale Categoria 1	28.034.381,94	3.679.000,00	201.000,00	0,00	3.880.000,00	31.914.381,94
2.02	**CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI**						
2.02.000	**CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI**						

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.02.000.0000	**CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI**						
2022220.00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI ARREDI PER UFFICIO	261.039,01	300.000,00	0,00	230.000,00	70.000,00	331.039,01
2022220.01	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2022220.02	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2022220.03	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale C.S. 0	261.039,01	300.000,00	220.000,00	230.000,00	290.000,00	551.039,01
	Totale V.E. 0	261.039,01	300.000,00	220.000,00	230.000,00	290.000,00	551.039,01
	Totale Categoria 2	261.039,01	300.000,00	220.000,00	230.000,00	290.000,00	551.039,01
	TOTALE TITOLO 2	28.295.420,95	3.979.000,00	421.000,00	230.000,00	4.170.000,00	32.465.420,95

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

Data Elaborazione

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE**						
4.01	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01.000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4014401.00	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER LE PICCOLE SPESE E PER LA CORRESPONSIONE DI ANTICIPI AL PERSONALE INVIATO IN MISSIONE	0,00	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	103.300,00
4014402.00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI	8.171,99	16.698.000,00	0,00	0,00	16.698.000,00	16.706.171,99
4014402.01	RITENUTE ASSISTENZIALI	700,58	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	234.700,58
4014402.02	RITENUTE INAIL	3.066,29	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.066,29
4014402.03	ALTRE RITENUTE	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
	Totale C.S. 0	11.938,86	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.115.238,86
	Totale V.E. 0	11.938,86	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.115.238,86
	Totale Categoria 1	11.938,86	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.115.238,86
	TOTALE TITOLO 4	11.938,86	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.115.238,86

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	24.389.998,72	74.987.700,00	6.649.272,36	8.084.272,36	73.552.700,00	97.942.698,72
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	28.295.420,95	3.979.000,00	421.000,00	230.000,00	4.170.000,00	32.465.420,95
	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	11.938,86	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.115.238,86
	TOTALE TITOLI	52.697.358,53	97.070.000,00	7.070.272,36	8.314.272,36	95.826.000,00	148.523.358,53
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESA	52.697.358,53	97.070.000,00	7.070.272,36	8.314.272,36	95.826.000,00	148.523.358,53

16A03062

DELIBERA 19 aprile 2016.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016. (Delibera n. 137/16/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 19 aprile 2016;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», di seguito Testo unico;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;

Vista la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»;

Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Vista la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante «Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;

Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali»;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Vista la delibera n. 560/14/CONS del 28 novembre 2014, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità», come modificata dalla delibera n. 656/15/CONS del 1° dicembre 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'interno dell'8 aprile 2016 con il quale sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, e per il giorno 19 giugno 2016 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni;

Visto lo statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;

Visto il decreto del presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 18 dell'11 aprile 2016, con il quale si è provveduto a fissare per il giorno 5 giugno 2016, con eventuale turno di ballottaggio al 19 giugno 2016, la data delle elezioni comunali nella regione Sardegna;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana»;

Vista la legge regionale della Regione Sicilia 3 giugno 2005, n. 7, recante «Nuove norme per l'elezione del presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli provinciali e comunali»;

Vista la legge regionale della Regione siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante «Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali»;

Vista la legge regionale della Regione siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante «Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere»;

Vista la legge regionale della Regione siciliana 24 marzo 2014, n. 8, recante «Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane»;

Visto il decreto dell'assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione siciliana n. 26 del 4 aprile 2016, con il quale è stata fissata per il giorno 5 giugno 2016 la data del voto per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio fissato nel giorno 19 giugno 2016;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante «Legge elettorale regionale»;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49/1995»;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali»;

Visto il decreto n. 398/AAL del 5 aprile 2016 con il quale l'assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile della regione Friuli-Venezia Giulia ha fissato per il giorno 5 giugno 2016 la data per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e per il giorno 19 giugno 2016 l'eventuale turno di ballottaggio;

Tenuto conto che le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il 5 giugno 2016 interessano oltre un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale e che l'elenco dei comuni interessati dal voto è reso disponibile sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, fissate per il giorno 5 giugno 2016, con eventuale turno di ballottaggio fissato per il giorno 19 giugno 2016, e si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

Art. 2.
Soggetti politici

1. Ai fini del successivo capo I del titolo II si intendono per soggetti politici nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;

d) il Gruppo misto della Camera dei deputati e il Gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che di volta in volta rappresentano i Gruppi medesimi.

2. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, si intendono per soggetti politici:

a) le liste di candidati per i consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alle consultazioni.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE NAZIONALI

Art. 3.

Riparto degli spazi di comunicazione politica

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti come segue:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* per il settanta per cento in modo paritario e per il trenta per cento in proporzione alla loro forza parlamentare;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, il tempo disponibile è ripartito, con criterio paritario, tra tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma 2.

2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni con la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento per ogni ciclo di due settimane e curando altresì un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate dalle emittenti televisive nazionali in contenitori con cicli a cadenza di due settimane all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno successivo.

5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati anche a mezzo posta elettronica certificata, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono comunicate secondo le medesime modalità.

6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate, ai sensi dell'art. 32-*quinquies*, comma 1, del Testo unico.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente il voto.

Art. 4.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui al comma 1 osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2, quando siano presenti in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00-19,59; seconda fascia 14,00-15,59; terza fascia 22,00-23,59; quarta fascia 9,00-10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 5.

Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sua sede è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, recante l'indicazione dell'indirizzo, del numero telefonico e della persona da contattare e concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EC, reso disponibile nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano anche a mezzo posta elettronica certificata, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso concernente il numero dei contenitori e la loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EC, reso disponibile nel sito web dell'Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo posta elettronica certificata, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in tanti ambiti territoriali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EC, reso disponibile nel sito web dell'Autorità.

Art. 6.

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico presso la sede dell'Autorità, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 7.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche. Essi curano altresì che sia assicurata, ove possibile, un'equilibrata rappresentanza di genere.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma così da non esercitare, neanche in forma surrettizia, influenze sulle libere scelte degli elettori. Essi devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento, riscontrabili dai dati del monitoraggio del pluralismo, ed osservano ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, considerando non solo le presenze e le posizioni dei candidati o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale.

4. I telegiornali devono garantire, insieme con la completezza dell'informazione, l'esposizione della pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza affinché gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti politici alla testata. Nei notiziari deve essere evitato un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici e di candidati o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno.

5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo e il ripristino degli equilibri eventualmente violati sono assicurati anche d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente provvedimento.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche

registrate ai sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti politici di cui all'art. 2 e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

Art. 8.

Attività di monitoraggio e criteri di valutazione

1. Ai fini di cui all'art. 7, l'Autorità effettua la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico nei telegiornali diffusi sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata.

2. I dati relativi ai notiziari monitorati sono resi pubblici sul sito Internet dell'Autorità unitamente alla metodologia di rilevazione utilizzata ogni quattordici giorni, salvo quanto previsto al successivo comma 7.

3. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire ogni settimana dall'Autorità, che ne assicura la trasmissione, i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare in modo sostanziale, e comunque entro la settimana in corso, eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente.

4. Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, l'Autorità verifica, ogni quattordici giorni, il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata che viene valutato tenuto conto del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e, in via sussidiaria, del numero dei seggi di cui dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento, presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale e, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche in considerazione del numero complessivo di circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature. Ai fini della decisione, l'Autorità può tenere conto, quale fattore sussidiario di valutazione, anche del tempo di notizia fruito da ciascun soggetto politico.

5. L'Autorità verifica altresì, alle medesime scadenze indicate al comma 4, il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nei programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata, tenuto conto del format e della periodicità di ciascun programma. Con la stessa cadenza, l'Autorità pubblica i relativi dati di monitoraggio.

6. Qualora la verifica effettuata ai sensi dei commi 4 e 5 evidenzi uno squilibrio tra i tempi fruiti dai soggetti politici concorrenti in violazione del principio della parità di trattamento, l'Autorità ordina all'emittente di procedere al riequilibrio sostanziale in favore del soggetto politico che risulti pretermesso, nei termini e con le modalità specificate nel provvedimento medesimo.

7. Le verifiche di cui ai commi 4 e 5 sono effettuate dall'Autorità con cadenza settimanale a far tempo dalla terza settimana che precede il voto.

Art. 9.

Illustrazione delle modalità di voto

1. Nei trenta giorni precedenti la data del voto le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni comunali di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per i malati intrasportabili.

Capo II

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI

Art. 10.

Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nei consigli comunali da rinnovare.

Il tempo disponibile è ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) nei confronti dei candidati alla carica di sindaco;

b) nei confronti delle liste o coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali.

Il tempo disponibile è ripartito per metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo posta elettronica certificata al competente comitato regionale per le comunicazioni che ne informa l'Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.

Art. 11.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto al precedente art. 10, comma 2, numero II; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00-19,59; seconda fascia 12,00-14,59; terza fascia 21,00-23,59; quarta fascia 7,00-8,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio elettorale gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tenore.

Art. 12.

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EC resi disponibili sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo posta elettronica certificata, al competente comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorità, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo posta elettronica certificata, alle emittenti di cui al comma 1 e ai competenti comitati regionali per le comunicazioni, che ne informano l'Autorità, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei

messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature nei territori interessati dalle consultazioni e nei quali la suddetta emittente è autorizzata a trasmettere. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EC resi disponibili sul sito web dell'Autorità.

Art. 13.

Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5, informandone l'Autorità.

2. Il rimborso di cui al comma precedente è erogato per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico.

3. A tal fine, le emittenti radiotelevisive e radiofoniche locali che hanno trasmesso messaggi autogestiti a titolo gratuito inviano al comitato regionale per le comunicazioni competente la documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai sensi di legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), la persona del rappresentante elettorale e del rappresentante legale dell'emittente, potendo utilizzare anche il modello MAG3/EC, di cui al precedente art. 12, secondo comma.

Art. 14.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 15.

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta

la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 16.

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal capo I del titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 17.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal Codice di autoregolamentazione.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, dell'Autorità, come definite all'art. 2, comma 1, lettera *aa)*, n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 18.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale. Analogamente si considerano le emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *u)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal presente provvedimento.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 19.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in relazione ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e del presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 20.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici a diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubbli-

co. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 21.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 22.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 23.

Sondaggi politici ed elettorali

1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli articoli da 6 a 12 del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24.

Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni

1. I comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti nel capo II del titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:

a) vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000

in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell'istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all'art. 10 della citata legge n. 28 del 2000.

Art. 25.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento sono perseguite d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11-*quinquies* della legge n. 28/2000. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare, secondo quanto previsto dall'art. 11-*quinquies*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al capo II della medesima legge, di quelle contenute nel codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle recate dal presente provvedimento.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo fax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per le comunicazioni, al Gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e se accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, può comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione. L'Autorità esamina in ogni caso con priorità le denunce immediatamente procedibili.

7. L'Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiofoniche e televisive nazionali ed editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che possono avvalersi, a tale fine, del Nucleo speciale della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa. L'Autorità adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'Autorità.

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti dai competenti comitati regionali per le comunicazioni che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il Gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti radiotelevisive locali provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo fax, all'Autorità.

10. Il comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, anche a mezzo fax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione, decorrenti dal ricevimento degli stessi atti e supporti da parte della Direzione contenuti audiovisivi - Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico radiotelevisivo, pubblicità e tutele dell'Autorità medesima.

11. In ogni caso, il comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con il competente comitato regionale per le comunicazioni.

13. Le emittenti radiofoniche e televisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

14. L'Autorità verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall'art. 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui

all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o gli editori di stampa quotidiana o periodica sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.

16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689.

17. Nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *s)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo ai titolari di cariche di governo o ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, l'Autorità procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

TITOLO VI
TURNO DI BALLOTTAGGIO

Art. 26.

Turno elettorale di ballottaggio

1. In caso di secondo turno elettorale, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti con criterio paritario tra i candidati ammessi al ballottaggio. Continuano a trovare applicazione anche per il turno di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Art. 27.

Turni elettorali nell'anno 2016

1. Il presente provvedimento produce effetti anche per le elezioni comunali che si svolgeranno nel corso dell'anno 2016, a far tempo dal quarantacinquesimo giorno precedente le operazioni di voto.

La presente delibera entra in vigore il giorno di inizio della campagna elettorale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed resa disponibile nel sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it.

Napoli, 19 aprile 2016

Il Presidente: CARDANI

Il Commissario relatore: NICITA

16A03171

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Primene».

Estratto determina V&A n. 641 del 5 aprile 2016

Autorizzazione delle variazioni: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale PRIMENE.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Primene, nelle forme e confezioni sotto-elencate:

A.I.C. n. 026905099 - "10% soluzione per infusione" 20 flaconi da 100 ml;

A.I.C. n. 026905101 - "10% soluzione per infusione" 10 flaconi da 250 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.A. (codice fiscale n. 00492340583) con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Dell'Industria n. 20 - 00144 Roma (RM) - Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03039

Rettifica dell'estratto della determina V&A n. 320 del 17 febbraio 2016, concernente la rettifica della determina V&A n. 199 del 17 febbraio 2012, del medicinale per uso umano «Pravastatina Pensa».

Estratto determina V&A n. 642 del 5 aprile 2016

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determina V&A n. 320 del 17 febbraio 2016, concernente la rettifica della determina V&A n. 199 del 17 febbraio 2012 del medicinale PRAVASTATINA PENSA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 53 del 4 marzo 2016;

Laddove è riportato:

"concernente l'autorizzazione della variazione di Tipo II per modifica stampati…";

leggasi:

"concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio…".

Titolare AIC: Pensa Pharma S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Rosellini Ippolito, 12, Cap 20124, Italia, Codice fiscale n. 02652831203.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03040

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Extraneal».

Estratto determina V&A n. 643 del 5 aprile 2016

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale EXTRANEAL.

Numero di procedura: N. UK/H/0178/001/II/062.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Extraneal, nella forma e confezione sotto-elencata:

033302011 - 1 sacca 1,5 litri;

033302023 - 1 sacca 2 litri;

033302035 - 1 sacca 2,5 litri;

033302047 - 6 sacche semplici da 1500 ml SY II;

033302050 - 6 sacche semplici da 1500 ml SY III;

033302062 - 6 sacche doppie da 1500 ml SY II;

033302074 - 6 sacche doppie da 1500 ml SY III;

033302086 - 5 sacche semplici da 2000 ml SY II;

033302098 - 5 sacche semplici da 2000 ml SY III;

033302100 - 5 sacche doppie da 2000 ml SY II,

033302112 - 5 sacche doppie da 2000 ml SY III;

033302124 - 4 sacche semplici da 2500 ml SY II;

033302136 - 4 sacche semplici da 2500 ml SY III;

033302148 - 4 sacche doppie da 2500 ml SY II;

033302151 - 4 sacche doppie da 2500 ml SY III;

033302163 - 6 sacche doppie da 1500 ml con connettore lineo;

033302175 - 5 sacche doppie da 2000 ml con connettore lineo;

033302187 - 4 sacche doppie da 2500 ml con connettore lineo;

033302199 - 8 sacche semplici da 2,0 l SY II con connettore Luer;

033302201 - 8 sacche semplici da 2,0 l SY III con connettore Spike;

033302213 - 8 sacche doppie da 2,0 l SY II con connettore Luer;

033302225 - 8 sacche doppie da 2,0 l SY III con connettore Spike;

033302237 - 6 sacche doppie da 2,0 l SY II con connettore Luer;

033302249 - 6 sacche doppie da 2,0 l SY III con connettore Spike;

033302252 - 5 sacche semplici da 2,5 l SY II con connettore Luer

033302264 - 5 sacche semplici da 2,5 l SY III con connettore Spike;

033302276 - 5 sacche doppie da 2,5 l SY II con connettore Luer;

033302288 - 5 sacche doppie da 2,5 l SY III con connettore Spike;

033302290 - 8 sacche semplici da 1,5 l SY II con connettore Luer;

033302302 - 8 sacche semplici da 1,5 l SY III con connettore Spike;

033302314 - 8 sacche doppie da 1,5 l SY II con connettore Luer;

033302326 - 8 sacche doppie da 1,5 l SY III con connettore Spike;

033302338 - 6 sacche semplici da 2,0 l SY II con connettore Luer;

033302340 - 6 sacche semplici da 2,0 l SY III con connettore Spike.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Baxter S.p.A. (codice fiscale n. 00492340583) con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Dell'Industria n. 20 - 00144 Roma (RM) - Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03041

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Visanne».

Estratto determina V&A n. 645/2016 del 5 aprile 2016

Procedura EU N.: NL/H/1569/001/II/022.

Medicinale: VISANNE, ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Tipo II: C.I.13).

È autorizzata la seguente variazione:

inserimento nel dossier dell'ottavo report ad interim dello studio VIPOS.

Titolare AIC: Bayer S.p.A. (Codice fiscale n. 05849130157).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03042

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rasagilina Krka».

Estratto determina V&A n. 646/2016 del 5 aprile 2016

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora intestata alla società:

Precedente titolare A.I.C.: KRKA D.D. Novo Mesto - Codice S.I.S. 1896.

Medicinale: RASAGILINA KRKA.

Numeri A.I.C. e confezioni:

044354013 - "1 mg compresse" 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL;

044354025 - "1 mg compresse" 15 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL;

044354037 - "1 mg compresse" 28 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL;

044354049 - "1 mg compresse" 30 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL;

044354052 - "1 mg compresse" 112 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL;

044354064 - "1 mg compresse" 14X1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL;

044354076 - "1 mg compresse" 15X1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL;

044354088 - "1 mg compresse" 28X1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL;

044354090 - "1 mg compresse" 30X1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL;

044354102 - "1 mg compresse" 112X1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL;

044354114 - "1 mg compresse" 14X1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL confezione calendario;

044354126 - "1 mg compresse" 15X1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL confezione calendario;

044354138 - "1 mg compresse" 28x1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL confezione calendario;

044354140 - "1 mg compresse" 30X1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL confezione calendario;

044354153 - "1 mg compresse" 112X1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL confezione calendario.

È ora trasferita alla società:

Nuovo titolare A.I.C.: HCS BVBA - Codice S.I.S. 3377.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03043

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost Actavis».

Estratto determina V&A n. 647/2016 del 5 aprile 2016

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora intestata alla società:

Precedente titolare A.I.C.: Actavis Group PTC EHF - Codice S.I.S. 2999.

Medicinale: LATANOPROST ACTAVIS.

Numeri A.I.C. e confezioni:

039238011 - "50 mcg/ml collirio, soluzione" 1 flacone LDPE da 2,5 ml;

039238023 - "50 mcg/ml collirio, soluzione" 3 flaconi LDPE da 2,5 ml;

039238035 - "50 mcg/ml collirio, soluzione" 6 flaconi LDPE da 2,5 ml.

È ora trasferita alla società:

Nuovo titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., codice fiscale n. 06058020964.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03044

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Avviso relativo all'apertura dello sportello per la presentazione delle domande di concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici scolastici, universitari e destinati ad asili nido.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - e fino alle ore 17.00 del centottantesimo giorno successivo possono essere presentate domande di concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici scolastici, universitari e destinati ad asili nido, ai sensi del decreto interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015 e del decreto ministeriale n. 40 del 22 febbraio 2016.

Possono presentare domanda di concessione del finanziamento:

a) I Soggetti pubblici proprietari di immobili destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, all'istruzione universitaria, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

b) i Soggetti pubblici che a titolo oneroso o gratuito hanno in uso gli immobili pubblici di cui alla lettera *a)*;

c) i Fondi Immobiliari chiusi di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale n. 66 del 2015.

Per la definizione dell'ordine cronologico di ricezione delle domande farà fede la data e l'orario riportato sulla ricevuta di accettazione del provider di posta elettronica certificata (PEC) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sono ammessi più invii, nel rispetto dei presupposti e condizioni previsti dall'articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale n. 66 del 2015.

Le domande di ammissione dovranno essere inviate, a pena di irricevibilità, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per il Clima e l'Energia ed in copia alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC):

- fondokyoto@pec.minambiente.it
- cdpspa@pec.cassaddpp.it

Per le suindicate finalità sono destinate risorse complessive pari ad euro 247.093.955,15 (duecentoquarantasettemilioninovantatremilanovecentocinquantacinque/15) a valere sul Fondo Rotativo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1110, della legge 296/2006 (FONDO KYOTO)

Il testo completo del decreto ministeriale n.40 del 2016, del decreto interministeriale n. 66 del 2015 e la documentazione utile per la presentazione delle istanze sono consultabili e scaricabili al seguente indirizzo internet: «www.minambiente.it».

Eventuali informazioni potranno essere richieste via e-mail, all'indirizzo infofondokyoto@minambiente.it, ovvero telefonicamente ai numeri: 06 5722 5106, 06 5722 5167, 06 5722 5113.

16A03112

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia S. Paolo Apostolo, in Termoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 aprile 2016, viene soppressa la Parrocchia S. Paolo Apostolo, con sede in Termoli (Campobasso) .

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli, con sede in Termoli (Campobasso).

16A03059

Soppressione della Parrocchia S. Pietro Apostolo, in Termoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 aprile 2016, viene soppressa la Parrocchia S. Pietro Apostolo, con sede in Termoli (Campobasso).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli, con sede in Termoli (Campobasso).

16A03060

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-093) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.